



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 59 del 30/10/2017

OGGETTO: SOCIETA' SFERA SRL - APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO E AL REGOLAMENTO SUL CONTROLLO ANALOGO

L'anno 2017 addì trenta del mese di ottobre alle ore 18:30 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in seduta STRAORDINARIA i componenti del Consiglio comunale.

Alla trattazione del punto risultano PRESENTI N. 16 Consiglieri:

| | | | |
|-------------------|----------|-------------------|----------|
| MAZZANTI MAURIZIO | Presente | MAGRIN TIZIANO | Presente |
| TODESCHINI MATTEO | Presente | BONORA ELISABETTA | Assente |
| DI GENNARO | Presente | ZURLA ALFONSO | Presente |
| FRANCESCO | | PIERINI GIULIO | Presente |
| TIRRITO GIOVANNI | Presente | ZANARDI GIOVANNI | Presente |
| DALL'OLIO ANNA | Presente | CESARI MAURIZIO | Presente |
| BUCCHERI ENRICO | Presente | BADIALI DEBORA | Presente |
| ARNOFOLI PAOLA | Presente | ZUPPIROLI ORIANA | Presente |
| GAMBERINI MARCO | Presente | QUAGLIA TIZIANO | Presente |

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 1

Risultano presenti gli Assessori: Luca Capitani, Gualtiero Via, Elena Roveri, Fabio Romagnoli.

Presiede BUCCHERI ENRICO, svolge le funzioni di verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE PETRUCCI RITA.

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Scrutatori: Debora Badiali, Giovanni Tirrito, Francesco Di Gennaro.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 59 del 30/10/2017

OGGETTO: SOCIETA' SFERA SRL - APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO E AL REGOLAMENTO SUL CONTROLLO ANALOGO .

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, costituisce il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito anche "T.U.S.P."), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito anche "Decreto correttivo");
- che l'art. 26 del T.U.S.P., così come modificato dal Decreto correttivo, dispone "Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 luglio 2017. Per le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, il termine per l'adeguamento è fissato al 31 dicembre 2017";

DATO ATTO che il Decreto correttivo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo il 26 giugno u.s., posticipando al 31 luglio 2017 l'adempimento relativo all'adeguamento statutario e al 30 settembre 2017 l'approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni detenute. Il ridotto lasso di tempo tra pubblicazione e termine di adeguamento hanno reso oggettivamente impossibile procedere, in tempo utile, all'adeguamento degli Statuti alle nuove disposizioni e comunque alla convocazione dei competenti Organi di indirizzo politico degli Enti soci e delle Assemblee delle società controllate entro il 31 luglio 2017;

RITENUTO che, alla luce delle motivazioni suesposte, tra cui la stretta correlazione tra attività di cui agli artt. 24 e 26 T.U.S.P., si rende necessario procedere al citato adempimento, tenuto conto del carattere ordinatorio del termine;

RILEVATO che l'obbligo di adeguamento statutario di cui all'art. 26, comma 1, D.Lgs. 175/2016 non opera ope legis;

CONSIDERATO che, come anticipato, l'adempimento imposto dal nuovo Testo Unico ha rappresentato la sede idonea per operare una più generale revisione degli strumenti fondamentali di governance delle società, ripensando questi ultimi alla luce anche delle seguenti disposizioni:

a) previsioni del Testo Unico che, pur non essendo oggetto di obbligatorio inserimento in statuto, modificano, derogano ovvero limitano la disciplina in materia di società;
b) ulteriori previsioni di legge intervenute medio tempore rispetto all'ultima modifica statutaria (in particolare, L. 120/2011, DPR 251/2012, D.Lgs. 39/2013);



Comune di Budrio

Bologna

c) previsioni caratterizzate da aspetti discrezionali e di opportunità, al fine di aggiornare e migliorare l'efficacia dei citati strumenti, in linea con le prassi operative in uso;

RILEVATO che l'adeguamento statutario di cui all'art. 26 del T.U.S.P. interessa le sole società a controllo pubblico, così come definite dall'art. 2, comma 1, lett. m) del citato Decreto, ovvero le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. ovvero quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo, oltre che le società a partecipazione mista pubblico-privata ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 175/2016, per le quali l'adeguamento statutario è posticipato dall'art. 26, comma 1, secondo periodo, del citato Decreto al 31 dicembre 2017;

CONSIDERATO che, alla luce delle definizioni di cui sopra, è da considerarsi interessata dalla citata disposizione la seguente società, di cui il Comune di Budrio detiene partecipazione e controllo analogo, Sfera S.r.l., unitamente al Comune di Faenza, Comune di Lugo, Comune di Medicina, Comune di Castel San Pietro Terme e CON.AMI consorzio a totale partecipazione pubblica, per l'esercizio e gestione di Farmacie comunali;

VISTO l'art. 7, comma 7, del D.Lgs. 175/2016, secondo cui devono essere adottate con deliberazione del Consiglio comunale solo le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società; la trasformazione della società; il trasferimento della sede sociale all'estero e la revoca dello stato di liquidazione;

CONSIDERATO

che il Comune di Budrio è socio diretto di SFERA S.r.l., società a capitale interamente pubblico, soggetta a controllo analogo congiunto da parte degli Enti Soci (Comune di Faenza, Comune di Lugo, Comune di Medicina, CON.AMI consorzio a totale partecipazione pubblica e Comune di Castel San Pietro Terme);

ACCERTATO che occorre pertanto procedere alla revisione dello Statuto di Sfera S.r.l.;

VALUTATA la necessità di provvedere alla contestuale modifica anche della Convenzione ex art. 30 T.U.E.L. stipulata tra gli Enti locali per la regolamentazione e l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società che opera secondo il modello in house providing, a fini di coordinamento rispetto alle modifiche statutarie apportate in conformità alle vigenti disposizioni di legge e al fine dell'efficacia della disciplina della governance relativa all'esercizio del controllo analogo congiunto sulle società medesime;

PRESO ATTO delle proposte di modifica pervenute dalla Società stessa, sia allo Statuto di Sfera S.r.l. sia alla Convenzione ex art. 30 T.U.E.L. sottoscritta tra gli Enti soci di Sfera S.r.l., necessarie per l'adeguamento normativo alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016 e le ulteriori modifiche proposte ai fini dell'efficace esercizio degli strumenti



Comune di Budrio

Bologna

di governance e di controllo sulle società controllate, così come evidenziate negli Allegati A e B;

ATTESO che ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 l'approvazione dei suddetti atti rientra tra le competenze del Consiglio Comunale;

RITENUTO di incaricare il Sindaco o suo delegato a intervenire in nome e per conto del Comune di Budrio all'Assemblea della società Sfera S.r.l. interessata alle modifiche statutarie e a quelle della convenzione ex art. 30 del TUEL;

ESAMINATO l'argomento in Commissione Consiliare competente in data 24/10/2017;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Settore competenti;

A SEGUITO di votazione, espressa in forma palese, che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 16

Consiglieri votanti: n. 15

Voti favorevoli: n. 15

Astenuti: n. 1

Consigliere: Di Gennaro Francesco (Gruppo Consiliare Effetto Budrio)

DELIBERA

1. di approvare le modifiche allo Statuto di Sfera S.r.l., come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui in premessa;

2. di approvare le modifiche alle Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per la regolamentazione e l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società Sfera S.p.A., allegato B al presente atto, autorizzando il responsabile del procedimento alla sottoscrizione dell'atto di variazione della Convenzione ex art. 30 del T.U.E.L. con facoltà di apportare quelle modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie per una migliore esecuzione della presente deliberazione;

3. di incaricare il Sindaco o suo delegato a intervenire in nome e per conto del Comune di Budrio all'Assemblea della società interessata, Sfera S.r.l. alle modifiche statutarie nonché alle modifiche alla Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società Sfera S.p.a., allegate al presente (Allegati A e B);



Comune di Budrio
Bologna

4. di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa alla società partecipata dal Comune, Sfera S.r.l, interessata dalle modifiche statutarie e dalle convenzioni ex art. 30 del TUEL approvate con la presente deliberazione;

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

A SEGUITO di votazione, espressa in forma palese, che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 16

Consiglieri votanti: n. 15

Voti favorevoli: n. 15

Astenuti: n. 1

Consigliere: Di Gennaro Francesco (Gruppo Consiliare Effetto Budrio)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
BUCCHERI ENRICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE
PETRUCCI RITA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Allegato "C" ad atto Repertorio n. 47.640/8.793.

STATUTO SOCIALE DELLA S.F.E.R.A. S.R.L.

TITOLO I

ELEMENTI IDENTIFICATIVI

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "S.F.E.R.A. S.R.L."

ARTICOLO 2 - SEDE

La Società ha sede legale in Faenza (RA), all'indirizzo risultante dalla relativa comunicazione presso il Registro Imprese.

In caso di variazione dell'indirizzo, purché nell'ambito dello stesso Comune, gli amministratori depositeranno, secondo quanto previsto dall'art. 111 ter "disposizioni attuazione del c.c.", apposita dichiarazione presso il competente Registro delle Imprese.

La Società, nelle forme di legge, potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché filiali e/o dipendenze, uffici di rappresentanza e di corrispondenza, sia in Italia sia all'estero.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta per decisione dei soci.

ARTICOLO 4 - OGGETTO

La Società ha per oggetto la gestione di farmacie e di esercizi commerciali attinenti il mondo della salute e del benessere, la vendita al minuto e la distribuzione intermedia di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, sanitari e simili, l'informazione ed educazione sanitaria, nonché l'aggiornamento professionale e tutti gli altri servizi, attività e prestazioni consentite dalla legge e/o dalle norme convenzionali o comunque posti a carico delle farmacie, nonché la prestazione di servizi utili complementari e di supporto all'attività commerciale.

STATUTO SOCIALE DELLA S.F.E.R.A. S.R.L.

TITOLO I

ELEMENTI IDENTIFICATIVI

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

È costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "S.F.E.R.A. S.R.L."

La Società è costituita ed opera in conformità al modello in house providing ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative vigenti e applicabili. La Società è quindi strumento operativo degli Enti locali, di seguito anche definiti Enti controllanti, che esercitano il controllo analogo anche a mezzo di altri organismi ~~providing~~ da essi direttamente partecipati, in conformità all'ordinamento vigente.

ARTICOLO 2 - SEDE

La Società ha sede legale in Imola (BO), all'indirizzo risultante dalla relativa comunicazione presso il Registro Imprese.

In caso di variazione dell'indirizzo, purché nell'ambito dello stesso Comune, gli amministratori depositeranno, secondo quanto previsto dall'art. 111 ter "disposizioni attuazione del c.c.", apposita dichiarazione presso il competente Registro delle Imprese.

La Società, nelle forme di legge e nel rispetto dei principi di efficienza efficacia ed economicità, potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché filiali e/o dipendenze, uffici di rappresentanza e di corrispondenza, purché nel territorio degli Enti locali controllanti.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta per decisione dei soci

ARTICOLO 4 - OGGETTO

La Società, quale strumento operativo degli Enti locali controllanti, ha per oggetto, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 16 del d.lgs. n. 175/2016, la gestione di farmacie e di esercizi commerciali attinenti il mondo della salute e del benessere, la vendita al minuto e la distribuzione intermedia di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, sanitari e simili, l'informazione ed educazione sanitaria, nonché l'aggiornamento

| | |
|--|--|
| <p>Nell'ambito della sua attività la società può assumere ulteriori iniziative atte a conseguire scopi di pubblico interesse nel settore socio – sanitario - assistenziale, in forma diretta oppure a mezzo di terzi soggetti, a seguito di stipulazione di specifiche convenzioni.</p> <p>In particolare e a titolo esemplificativo e non esaustivo oggetto della società sono le seguenti attività inerenti alla distribuzione di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici e alle prestazioni di servizi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la vendita al minuto di specialità medicinali anche veterinarie, prodotti farmaceutici, prodotti omeopatici, prodotti affini ai farmaceutici, preparati galenici, officinali e magistrali; materiali di medicazione; reattivi; articoli sanitari e protesici; dispositivi e presidi medico – chirurgici; prodotti ad uso diagnostico e per la riabilitazione personale; apparecchi medicali ed elettromedicali; pile ed apparecchi acustici; giocattoli; prodotti dietetici, alimenti ed integratori alimentari, alimenti per l'infanzia, dietetici speciali, prodotti apistici; prodotti per l'igiene personale; profumeria; cosmetici, anche a base di prodotti naturali; prodotti di erboristeria; macrobiotica; prodotti per la salute e per il benessere; articoli di vestiario confezionati, accessori di abbigliamento, biancheria; calzature per la mamma, il bambino, lo sportivo; la rivendita o distribuzione di libri ed altre pubblicazioni, giornali e riviste di interesse sanitario attinenti la salute e il benessere; e tutti gli altri prodotti caratteristici dell'esercizio farmaceutico; 2. la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di erboristeria, di profumeria, cosmetici, dietetici, integratori alimentari, ed altri prodotti caratteristici dell'esercizio farmaceutico; 3. l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere socio-sanitario rivolti all'utenza; la prenotazione di prestazioni specialistiche; il noleggio di apparecchi elettromedicali e dispositivi medici; 4. l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento rivolti ai farmacisti e ai dipendenti delle farmacie pubbliche e private; la promozione e la gestione di attività di formazione e di aggiornamento professionale dei propri dipendenti | <p>professionale e tutti gli altri servizi, attività e prestazioni consentite dalla legge e/o dalle norme convenzionali o comunque posti a carico delle farmacie, nonché la prestazione di servizi utili complementari e di supporto all'attività commerciale.</p> <p>Nell'ambito della sua attività, e nei limiti consentiti dall'ordinamento, la società può assumere ulteriori iniziative atte a conseguire scopi di pubblico interesse nel settore socio- sanitario- assistenziale, , a seguito di stipulazione di specifiche convenzioni.</p> <p>In particolare e a titolo esemplificativo e non esaustivo oggetto della società sono le seguenti attività inerenti alla distribuzione di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici e alle prestazioni di servizi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la vendita al minuto di specialità medicinali anche veterinarie, prodotti farmaceutici, prodotti omeopatici, prodotti affini ai farmaceutici, preparati galenici, officinali e magistrali; materiali di medicazione; reattivi; articoli sanitari e protesici; dispositivi e presidi medico - chirurgici; prodotti ad uso diagnostico e per la riabilitazione personale; apparecchi medicali ed elettromedicali; pile ed apparecchi acustici; giocattoli; prodotti dietetici, alimenti ed integratori alimentari, alimenti per l'infanzia, dietetici speciali, prodotti apistici; prodotti per l'igiene personale; profumeria; cosmetici, anche a base di prodotti naturali; prodotti di erboristeria; macrobiotica; prodotti per la salute e per il benessere; articoli di vestiario confezionati, accessori di abbigliamento, biancheria; calzature per la mamma, il bambino, lo sportivo; la rivendita o distribuzione di libri ed altre pubblicazioni, giornali e riviste di interesse sanitario attinenti la salute e il benessere; e tutti gli altri prodotti caratteristici dell'esercizio farmaceutico. 2. la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di erboristeria, di profumeria, cosmetici, dietetici, integratori alimentari, ed altri prodotti caratteristici dell'esercizio farmaceutico; 3. l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere socio-sanitario rivolti all'utenza; la prenotazione di prestazioni specialistiche; il noleggio di apparecchi elettromedicali e dispositivi medici; 4. l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento rivolti ai farmacisti e ai dipendenti |
|--|--|

| | |
|--|--|
| <p>ed altri;</p> <p>5. la promozione, la partecipazione, la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria rivolti agli utenti, anche mediante convegni e incontri culturali;</p> <p>6. la gestione della distribuzione intermedia a farmacie pubbliche e private nonché alle ASL, Enti, Istituti, Case di Cura e di Riposo, anche al di fuori del territorio comunale, di specialità medicinali, di prodotti parafarmaceutici e di articoli vari normalmente collegati al servizio farmaceutico;</p> <p>7. la fornitura di servizi complementari inerenti la distribuzione dei prodotti di cui ai commi precedenti;</p> <p>8. la fornitura di ulteriori servizi integrativi e accessori comunque inerenti agli scopi della società, ad operatori, enti, istituti o imprese sia pubbliche che private che agiscono in campo farmaceutico o svolgono prestazioni sanitarie a favore della collettività.</p> <p>La Società, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esercitare qualsiasi attività e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che l'organo amministrativo riterrà necessarie o utili, inclusa la possibilità di effettuare erogazioni in conformità agli scopi degli enti soci; - assumere, direttamente o indirettamente, interessenze e/o partecipazioni in altri enti, società, imprese, consorzi o altre forme associative previste dalla legge, ovvero costituire Società dalla stessa partecipate aventi oggetto analogo o connesso al proprio, con esclusione di ogni attività riservata ai sensi delle leggi n. 1/1991 e n. 197/1991 e del Decreto Legislativo n. 385/1993 e di ogni operazione ivi prevista svolta nei confronti del pubblico; - rilasciare fidejussioni, cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali anche nell'interesse altrui. <p>La Società è in ogni caso vincolata a realizzare la parte più importante della propria attività con i soci, loro aziende ed enti dipendenti e società dai medesimi partecipate o affidatarie del servizio pubblico locale e comunque con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dell'insieme dei soci medesimi. In particolare, le attività di cui al punto 1. del terzo comma del presente articolo dovranno essere svolte principalmente nell'ambito dei territori di riferimento degli enti soci.</p> | <p>delle farmacie pubbliche e private; la promozione e la gestione di attività di formazione e di aggiornamento professionale dei propri dipendenti ed altri;</p> <p>5. la promozione, la partecipazione, la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria rivolti agli utenti, anche mediante convegni e incontri culturali;</p> <p>6. la gestione della distribuzione intermedia a farmacie pubbliche e private nonché alle ASL, Enti, Istituti, Case di Cura e di Riposo, di specialità medicinali, di prodotti parafarmaceutici e di articoli vari normalmente collegati al servizio farmaceutico;</p> <p>7. la fornitura di servizi complementari inerenti la distribuzione dei prodotti di cui ai commi precedenti;</p> <p>8. la fornitura di ulteriori servizi integrativi e accessori comunque inerenti agli scopi della società, ad operatori, enti, istituti o imprese sia pubbliche che private che agiscono in campo farmaceutico o svolgono prestazioni sanitarie a favore della collettività.</p> <p>La Società, per il conseguimento degli scopi sociali, comunque nei limiti consentiti dall'ordinamento in relazione al modello in house providing, potrà altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esercitare qualsiasi attività e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che l'organo amministrativo riterrà necessarie o utili, inclusa la possibilità di effettuare erogazioni in conformità agli scopi degli enti soci; - assumere, direttamente o indirettamente, interessenze e/o partecipazioni in altri enti, società, imprese, consorzi o altre forme associative previste dalla legge, ovvero costituire Società dalla stessa partecipate aventi oggetto analogo o connesso al proprio, con esclusione di ogni attività riservata ai sensi del Decreto Legislativo n. 58/1998 e del Decreto Legislativo n. 385/1993 e di ogni operazione ivi prevista svolta nei confronti del pubblico; - rilasciare fidejussioni, cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali anche nell'interesse altrui. <p>La Società non persegue interessi contrari a quelli degli Enti locali controllanti.</p> <p>La Società è tenuta a svolgere l'attività prevalente in favore degli Enti locali soci e/o delle collettività</p> |
|--|--|

TITOLO II
CAPITALE SOCIALE E QUOTE
ARTICOLO 5 – CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in Euro 2.057.620,00 (due milioni cinquanta sette mila seicento venti /00).

Il capitale sociale dovrà essere di proprietà di Comuni, Province, o Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 267/2000 o di consorzi o società di capitali controllate da Comuni, Province o Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 267/2000.

Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante esecuzione di nuovi conferimenti in denaro, in natura, di crediti o mediante qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, oppure mediante passaggio di riserve a capitale nei termini consentiti dalla legge.

In caso di delibera di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. Salva l'ipotesi di cui all'art. 2482 ter c.c., è attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi. In tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

Con il consenso di tutti i soci, le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti; il tutto nel rispetto delle norme di legge e come sarà specificato nella delibera di modifica del capitale sociale.

ARTICOLO 6 - FINANZIAMENTI

I soci potranno finanziare la società nel rispetto e con le prescrizioni previste dalla legge. Tali finanziamenti si intendono sempre non onerosi anche ai sensi della legislazione fiscale, salva

rapresentate dai soci, di modo che oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato derivi dallo svolgimento di compiti ad essa affidati dagli Enti locali soci. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al periodo precedente è consentita ~~sele~~ a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Entro il 31 gennaio di ogni anno, l'Organo amministrativo certifica il rispetto della condizione di cui al presente comma, tenuto conto di quanto dispone l'art. 5, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016.

TITOLO II
CAPITALE SOCIALE E QUOTE
ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in Euro 2.030.045,00 (due milioni trenta mila quaranta cinque/00).

Il capitale sociale dovrà essere di proprietà di Comuni, Province, o loro Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 267/2000, fermo quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 16, comma 1 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante esecuzione di nuovi conferimenti in denaro, in natura, di crediti o mediante qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, oppure mediante passaggio di riserve a capitale nei termini consentiti dalla legge.

In caso di delibera di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. Salva l'ipotesi di cui all'art. 2482 ter c.c., è attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi. In tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

Con il consenso di tutti i soci, le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti; il tutto nel rispetto delle norme di legge e come sarà specificato nella delibera di modifica del capitale sociale.

ARTICOLO 6 - FINANZIAMENTI

I soci potranno finanziare la società nel rispetto e con le prescrizioni previste dalla legge. Tali finanziamenti si intendono sempre non onerosi

espressa previsione contraria.
I soci potranno inoltre decidere l'emissione di titoli di debito nel rispetto delle norme di legge.

ARTICOLO 7 – TRASFERIMENTO DELLE QUOTE SOCIALI

Le quote sono trasferibili per atto tra vivi previo gradimento espresso dal Consiglio di Amministrazione.

Il Socio comunque non può alienare le proprie quote senza prima averle offerte in prelazione agli altri soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e con diritto di accrescimento.

Il Socio che intenda quindi vendere, in tutto o in parte, le proprie quote, dovrà darne comunicazione con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione della Società, descrivendo la partecipazione offerta in vendita, nonché il prezzo di vendita ed il nominativo dell'acquirente.

La Società dovrà darne comunicazione entro quindici giorni a tutti gli altri Soci, mediante lettera raccomandata, i quali, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione potranno comunicare alla Società il proprio intendimento di esercitare la prelazione alle condizioni indicate.

In caso di pluralità di Soci interessati all'acquisto, la partecipazione offerta spetterà ad ognuno in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Il diritto di prelazione dovrà comunque essere esercitato per la totalità delle quote poste in vendita.

Nel caso di mancato gradimento e quindi di intransferibilità delle quote, al socio spetta il diritto di recesso.

Nel caso invece di gradimento affermativo, e quindi di trasferibilità delle quote, agli altri soci spetta il diritto di prelazione.

anche ai sensi della legislazione fiscale, salva espressa previsione contraria.

I soci potranno inoltre decidere l'emissione di titoli di debito nel rispetto delle norme di legge.

ARTICOLO 7 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE SOCIALI

Le quote sono trasferibili per atto tra vivi previo gradimento espresso dell'Organo

La Società è rispondente al modello in house providing e pertanto il capitale sociale dovrà sempre avere composizione conforme a quanto stabilito dal precedente art. 5, comma 2.

Fermo restando quanto al comma che precede, il Socio comunque non può trasferire, neanche a titolo gratuito, le proprie quote e i diritti derivanti dalle quote senza prima averle offerti in prelazione agli altri soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e con diritto di accrescimento.

Il Socio che intenda quindi trasferire, in tutto o in parte, le proprie quote o i diritti derivanti dalle quote, dovrà darne comunicazione con lettera raccomandata all'Organo amministrativo della Società, descrivendo la partecipazione o il diritto oggetto di trasferimento, nonché le condizioni del trasferimento ed il nominativo dell'acquirente.

La Società dovrà darne comunicazione entro quindici giorni a tutti gli altri Soci, mediante lettera raccomandata, i quali, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione potranno comunicare alla Società il proprio intendimento di esercitare la prelazione alle condizioni indicate.

In caso di pluralità di Soci interessati all'acquisto, la partecipazione offerta spetterà ad ognuno in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Il diritto di prelazione dovrà comunque essere esercitato per la totalità delle quote poste in vendita.

Nel caso di mancato gradimento e quindi di intransferibilità delle quote, al socio spetta il diritto di recesso.

Nel caso invece di gradimento affermativo, e quindi di trasferibilità delle quote, agli altri soci spetta il diritto di prelazione.

È inefficace e non può venire iscritta nel libro dei Soci di ogni operazione effettuata in violazione delle previsioni di cui al presente articolo.

È inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote o di diritti derivanti dalle quote idoneo a fare venire meno l'esclusività del capitale pubblico, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del presente

Statuto. L'atto di trasferimento, anche se compiuto, sarà inefficace verso la Società e i Soci. È, altresì, inefficace, e ne è fatto divieto di iscrizione nel libro dei Soci, ogni atto che determini l'esercizio dei diritti derivanti dalle quote da parte di soggetti non rispondenti alle caratteristiche previste dal precedente art. 5, comma 2.

ARTICOLO 8 - VERSAMENTI

I versamenti sulle partecipazioni sono richiesti dall'Organo amministrativo nei termini e nei modi che reputa convenienti. Qualora sia trascorso il termine fissato per i versamenti a carico dei soci morosi - salvo sempre l'esercizio da parte della società delle facoltà previste dalla normativa vigente - decorre sull'ammontare del pagamento dovuto un interesse annuo in misura pari al tasso legale.

ARTICOLO 9 - RECESSO

Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società nei casi inderogabilmente previsti dalla legge (art. 2469 e art. 2473 c.c.) e con le modalità previste dall'art. 2473 c.c..

Ciascun socio può inoltre recedere dalla Società nel caso in cui legittimamente si determini per non mantenere l'affidamento alla Società medesima dei servizi di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto.

Nei casi consentiti dalla legge, è escluso il recesso dei soci nei primi due anni dalla data di costituzione della società o della sottoscrizione della partecipazione.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI

ARTICOLO 10 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sugli argomenti che la legge ed il presente atto statuto riservano alla loro competenza. Le disposizioni del presente articolo sono preordinate a garantire agli Enti controllanti il controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi interni ai sensi degli articoli 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione

ARTICOLO 8 – VERSAMENTI

I versamenti sulle partecipazioni sono richiesti dal consiglio di amministrazione nei termini e nei modi che reputa convenienti. Qualora sia trascorso il termine fissato per i versamenti a carico dei soci morosi - salvo sempre l'esercizio da parte della società delle facoltà previste dalla normativa vigente - decorre sull'ammontare del pagamento dovuto un interesse annuo in misura pari al tasso legale.

ARTICOLO 9 - RECESSO

Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società nei casi inderogabilmente previsti dalla legge (art. 2469 e art. 2473 c.c.) e con le modalità previste dall'art. 2473 c.c..

Nei casi consentiti dalla legge, è escluso il recesso dei soci nei primi due anni dalla data di costituzione della società o della sottoscrizione della partecipazione.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI

ARTICOLO 10 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sugli argomenti che la legge ed il presente atto riservano alla loro competenza.

I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

| | |
|---|--|
| <p>2) la nomina e la revoca degli amministratori;</p> <p>3) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;</p> <p>4) le modificazioni dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2480 c.c.;</p> <p>5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;</p> <p>5bis) l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione, ferma restando la responsabilità del medesimo, per il compimento degli atti indicati al successivo art. 19;</p> <p>6) ogni altra materia loro inderogabilmente riservata dalla legge. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Le decisioni dei soci possono essere adottate: a) mediante deliberazione assembleare; b) mediante consultazione scritta sulla base del consenso espresso per iscritto, purché dai documenti sottoscritti risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società. Debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione assembleare, le decisioni relative alla modificazione dell'atto costitutivo oppure al compimento di operazioni che comportino una</p> | <p>degli utili;</p> <p>2) la nomina e la revoca dell'Organo amministrativo e del Direttore Generale;</p> <p>3) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e/o del revisore;</p> <p>4) le modificazioni dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2480 c.c. e l'ingresso di nuovi soci nonché le operazioni di scorporo/conferimento di attività e/o rami d'azienda, fusioni e scissioni;</p> <p>5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;</p> <p>5bis) l'autorizzazione preventiva all'Organo amministrativo, ferma restando la responsabilità del medesimo, per il compimento degli atti indicati al successivo art. 21, quando tali atti non risultino già previsti nel piano industriale, o sue modificazioni e aggiornamenti, approvati dall'Assemblea;</p> <p>5ter) l'approvazione del Piano Industriale e delle sue modifiche e aggiornamenti;</p> <p>5 quater) l'esame e l'approvazione delle Relazioni di cui all'art. 21, commi 1 e 3 del presente statuto;</p> <p>5 quinquies) la deliberazione degli schemi tipo dei contratti di servizio e delle relative modificazioni, cui la Società deve attenersi in sede di sottoscrizione del contratto di servizio con ciascun Ente controllante;</p> <p>6) ogni altra materia loro inderogabilmente riservata dalla legge. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare.</p> |
|---|--|

sostanziale variazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci, nonché all'approvazione del bilancio, e la nomina e revoca degli amministratori ed in ogni altro caso previsto dalla legge, ovvero qualora ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

ARTICOLO 11

L'Assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.

L'Assemblea è convocata mediante qualsiasi mezzo comprovante l'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso dovrà essere indicato il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; potrà essere altresì indicato il giorno, il luogo e l'ora della eventuale seconda convocazione, da tenersi un giorno successivo alla prima.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci o revisori, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, i sindaci o il revisore, se nominati, non sono presenti, il presidente dell'assemblea dovrà inserire nel verbale che gli amministratori, i sindaci o il revisore sono stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea potrà riunirsi anche per tele - video conferenza.

In questo caso tutti i partecipanti, pur trovandosi in luoghi diversi, saranno collegati fra loro audio e video e potranno simultaneamente vedersi e colloquiare reciprocamente e nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi ove i partecipanti potranno riunirsi e le modalità di comunicazione.

ARTICOLO 12

Il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata dalla società.

ARTICOLO 13

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, è presieduta dal vice presidente se nominato o, in subordine, da persona

ARTICOLO 11

L'Assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio ~~italiano~~ degli Enti controllanti.

L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo mediante qualsiasi mezzo comprovante l'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso dovrà essere indicato il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; potrà essere altresì indicato il giorno, il luogo e l'ora della eventuale seconda convocazione, da tenersi un giorno successivo alla prima.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e l'Organo amministrativo e sindaci o revisori, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se l'Organo amministrativo, i sindaci o il revisore, ~~se nominati~~, non sono presenti, il presidente dell'assemblea dovrà inserire nel verbale che l'Organo amministrativo ~~gli amministratori~~, i sindaci o il revisore sono stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea potrà riunirsi anche per tele-video conferenza.

In questo caso tutti i partecipanti, pur trovandosi in luoghi diversi, saranno collegati fra loro audio e video e potranno simultaneamente vedersi e colloquiare reciprocamente e nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi ove i partecipanti potranno riunirsi e le modalità di comunicazione.

ARTICOLO 12

Il socio partecipa all'Assemblea mediante il proprio rappresentante munito dei poteri idonei a esprimere la volontà dell'Ente ai sensi di legge.

ARTICOLO 13

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, è presieduta dal vice presidente se nominato o, in subordine, da persona

designata dagli intervenuti.

L'assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche al di fuori dei soci.

Nei casi previsti dalla legge o laddove il presidente dell'assemblea ne ravvisi l'esigenza, il verbale è redatto per atto pubblico da notaio designato dal presidente medesimo.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e, eventualmente dal Notaio (nei casi di legge, ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno), e redatto ai sensi di legge.

Le modalità di espressione del voto saranno scelte dall'Assemblea, nel rispetto delle norme inderogabili di legge, che dovranno comunque consentire l'identificazione dei votanti. L'assemblea può scegliere tra gli intervenuti due o più scrutatori.

ARTICOLO 14

Sia in prima sia in seconda convocazione le decisioni dei soci, sia in forma assembleare, sia in forma di consultazione o consenso scritto, sono prese validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, ad eccezione dell'assunzione delle delibere attinenti ad una delle seguenti materie:

- nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente;
 - nomina del Direttore Generale;
 - operazioni di scorpori/conferimenti acquisto di attività e/o rami aziendali, di fusioni e di scissioni;
 - operazioni di aumenti di capitale;
 - ingresso di nuovi soci;
 - approvazione del bilancio, distribuzione dei dividendi e delle riserve di utili, del Piano Industriale e del Budget;
- che dovranno essere adottate con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno l'85% (ottantacinque per cento) del capitale sociale.

designata dagli intervenuti.

L'assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche al di fuori dei soci.

Nei casi previsti dalla legge o laddove il presidente dell'assemblea ne ravvisi l'esigenza, il verbale è redatto per atto pubblico da notaio designato dal presidente medesimo.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e, eventualmente dal Notaio (nei casi di legge, ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno), e redatto ai sensi di legge.

Le modalità di espressione del voto saranno scelte dall'Assemblea, nel rispetto delle norme inderogabili di legge, che dovranno comunque consentire l'identificazione dei votanti. L'assemblea può scegliere tra gli intervenuti due o più scrutatori.

ARTICOLO 14

Sia in prima sia in seconda convocazione le decisioni dei soci; sono prese validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza numerica dei soci e la maggioranza (50,01%) del capitale sociale, ad eccezione dell'assunzione delle delibere attinenti ad una delle seguenti materie:

- nomina e revoca dell'Organo amministrativo e, in caso questo consista nel Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente;
- nomina del Direttore Generale;
- modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo e operazioni che comportano la sostanziale modifica dell'oggetto sociale;
- nomina e revoca del Collegio sindacale e del suo Presidente nonché del revisore;
- operazioni di scorpori/conferimenti acquisto di attività e/o rami aziendali, di fusioni e di scissioni;
- autorizzazioni cui all'art. 10, n. 5-bis) del presente statuto;
- operazioni di aumenti di capitale;
- ingresso di nuovi soci;
- approvazione del bilancio, distribuzione dei dividendi e delle riserve di utili, del Piano Industriale e delle sue modificazioni e aggiornamenti ;
- approvazione delle Relazioni di cui all'art. 21, commi 1 e 3 del presente statuto;

TITOLO IV
ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO
ARTICOLO 15 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) membri fino al numero massimo di 5 (cinque) consiglieri, anche da non soci, nominati da parte dell'Assemblea con voto di lista.

Le liste potranno essere presentate da soci che rappresentino anche cumulativamente almeno il 5% (cinque per cento) delle quote.

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione a tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.

I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, e così di seguito fino al numero di consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti per ciascuna lista saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. Risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti fino alla concorrenza dei consiglieri da eleggere. In caso di parità di quoziente tra candidati di liste contrapposte, per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età. Nel caso in cui il candidato eletto non possa o non intenda assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva tale candidato. In caso di presentazione di una sola lista di candidati, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista.

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri in carica, gli altri provvedono alla loro sostituzione, mediante cooptazione, con delibera approvata dal Collegio Sindacale.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che delibererà con le maggioranze di legge. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori nominati sulla base del voto di lista, al loro posto subentrano automaticamente i primi candidati non eletti dalla lista cui appartenevano gli

- deliberazione degli schemi tipo dei contratti di servizio e delle relative modificazioni che dovranno essere adottate con il voto favorevole della maggioranza numerica dei Soci che rappresentino almeno l'85% (ottantacinque per cento) del capitale sociale.

TITOLO IV
ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO
ARTICOLO 15 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un amministratore unico o, in alternativa previa delibera motivata dell'Assemblea con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, nominati da parte dell'Assemblea con voto di lista, in recepimento di quanto deliberato dal Coordinamento dei Soci previsto dal successivo articolo 25 del presente statuto.

Le liste potranno essere presentate da soci che rappresentino anche cumulativamente almeno il 5% (cinque per cento) delle quote.

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione a tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, e così di seguito fino al numero di consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti per ciascuna lista saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. Risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti fino alla concorrenza dei consiglieri da eleggere. In caso di parità di quoziente tra candidati di liste contrapposte, per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età. Nel caso in cui il candidato eletto non possa o non intenda assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva tale candidato. In caso di presentazione di una sola lista di candidati, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista.

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri in

amministratori venuti a mancare. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che delibererà con le modalità previste per la nomina. Il consiglio, ancorché cessato, resta in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino all'accettazione da parte dei nuovi Amministratori.

L'assemblea determina la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

ARTICOLO 16 – PRESIDENTE

Il consiglio di amministrazione, nella prima seduta successiva all'assemblea che lo ha nominato, elegge tra i propri membri un presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.

Il Presidente ha la rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio e nei rapporti a carattere istituzionale, in particolare con le autorità locali, regionali, statali e con le associazioni confederali e

carica, gli altri provvedono alla loro sostituzione, mediante cooptazione, con delibera approvata dal Collegio Sindacale.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che delibererà con le maggioranze di cui all'art. 14 del presente statuto legge, previa designazione del Coordinamento dei soci. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori nominati sulla base del voto di lista, al loro posto subentrano automaticamente i primi candidati non eletti dalla lista cui appartenevano gli amministratori venuti a mancare. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che delibererà con le modalità previste per la nomina.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare l'Amministratore Unico, il Presidente del Collegio Sindacale deve senza indugio convocare l'Assemblea che provvede alla sostituzione.

~~Il consiglio~~ L'Organo amministrativo, ancorché cessato, resta in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino all'accettazione da parte dei nuovi Amministratori, salva l'applicazione del d.l. 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

L'assemblea determina la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

L'Organo amministrativo deve in ogni caso essere composto da rappresentanti di tutti gli Enti soci; singoli componenti dell'Organo amministrativo possono rappresentare vari o tutti gli Enti soci.

I componenti dell'Organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia richiesti dall'ordinamento vigente per le società a controllo pubblico.

Nell'ambito dell'Organo amministrativo deve sempre venire assicurato il rispetto dell'equilibrio di genere, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

ARTICOLO 16 - PRESIDENTE

Il consiglio di amministrazione, nella prima seduta successiva all'assemblea che lo ha nominato, elegge tra i propri membri un presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.

Il Presidente ha la rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio e nei rapporti a carattere

di categoria.

In particolare:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sull'andamento economico della società, sull'operato del Direttore Generale, attuando un costante collegamento e raccordo tra la direzione ed il Consiglio di Amministrazione;
- c) rappresenta la società nelle relazioni e nei rapporti istituzionali con enti, aziende e società a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale, nonché con le amministrazioni dello stato e con qualsiasi altra pubblica amministrazione italiana ed estera;
- d) rappresenta la società nelle relazioni e nei rapporti con le associazioni datoriali, confederali e di categoria, dispone il versamento dei contributi associativi ordinari e straordinari;
- e) rappresenta la società davanti alle c.d. Autorità Indipendenti (ad esempio Autorità Garante per la concorrenza e per il mercato, autorità garante per la protezione dei dati personali);
- f) rappresenta la società nelle assemblee delle associazioni, fondazioni, federazioni, confederazioni, enti, etc. ai quali la stessa aderisce;
- g) rappresenta la società nelle verifiche tributarie, ispezioni, accessi, accertamenti, contestazioni, sottoscrivendo i relativi verbali;
- h) adotta, in caso di necessità e d'urgenza, e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione che devono essere sottoposti al Consiglio stesso nella sua prima adunanza per ratifica.

ARTICOLO 17 – VICE PRESIDENTE

Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva alla Assemblea che lo ha nominato può eleggere tra i suoi membri un vice presidente, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea.

Il Vice Presidente sostituisce il presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza od impedimento.

La firma del Vice Presidente attesta l'assenza del Presidente.

Il Vice Presidente ha compiti di supporto e collegamento tra la società ed il Coordinamento dei Soci previsto al successivo articolo 25, ne cura la regolare convocazione, lo svolgimento dei lavori, il soddisfacimento di tutte le richieste di accesso alla documentazione sociale, la redazione dei verbali

istituzionale, in particolare con le Autorità locali, regionali, statali e con le associazioni confederali e di categoria.

In particolare:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sull'andamento economico della società, sull'operato del Direttore Generale, attuando un costante collegamento e raccordo tra la direzione ed il Consiglio di Amministrazione;
- c) rappresenta la società nelle relazioni e nei rapporti istituzionali con enti, aziende e società a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale, nonché con le amministrazioni dello stato e con qualsiasi altra pubblica amministrazione italiana ed estera;
- d) rappresenta la società nelle relazioni e nei rapporti con le associazioni datoriali, confederali e di categoria, dispone il versamento dei contributi associativi ordinari e straordinari;
- e) rappresenta la società davanti alle c.d. Autorità Indipendenti (ad esempio Autorità Garante per la concorrenza e per il mercato, autorità garante per la protezione dei dati personali);
- f) rappresenta la società nelle assemblee delle associazioni, fondazioni, federazioni, confederazioni, enti, etc. ai quali la stessa aderisce;
- g) rappresenta la società nelle verifiche tributarie, ispezioni, accessi, accertamenti, contestazioni, sottoscrivendo i relativi verbali;
- h) ha compiti di supporto e collegamento tra la società ed il Coordinamento dei Soci previsto al successivo articolo 25 e cura, il soddisfacimento di tutte le richieste del Coordinamento di accesso alla documentazione sociale.

ARTICOLO 17 - VICE PRESIDENTE

Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva alla Assemblea che lo ha nominato può eleggere tra i suoi membri un vice presidente, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea.

La carica è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

La firma del Vice Presidente attesta l'assenza del Presidente.

delle sedute.

Nel caso in cui il Vice Presidente non venga nominato i compiti del comma precedente vengono svolti dal Presidente.

ARTICOLO 18 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO

Il consiglio è convocato dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente, o, in subordine, dal consigliere più anziano per età, ogni volta che lo si ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta al presidente richiesta scritta, con l'indicazione dell'ordine del giorno, da almeno un terzo degli amministratori con arrotondamento all'unità inferiore, ovvero, in caso di consiglio composto da tre membri, da almeno due amministratori, o da due sindaci effettivi.

Le riunioni del consiglio si terranno nella sede sociale o altrove, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

Le riunioni del consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenza.

In questo caso tutti i partecipanti, pur trovandosi in luoghi diversi, saranno collegati fra loro in modalità audio e video e potranno simultaneamente vedersi e colloquiare reciprocamente e nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi ove eventualmente i partecipanti potranno riunirsi e le modalità di collegamento alla riunione.

L'avviso di convocazione sarà spedito per corriere, espresso, raccomandata, telegramma, e-mail, telefax o telex ad ogni consigliere e sindaco effettivo almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d'urgenza, l'avviso di convocazione potrà essere trasmesso per telegramma, e-mail, telefax o telex almeno 1 (un) giorno prima della data fissata per la riunione.

In caso di assenza o rinuncia del presidente, le sedute del consiglio sono presiedute dal vice presidente, o, in subordine, dal consigliere più anziano per età.

In mancanza di formale convocazione, il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando ad esso partecipano tutti gli amministratori e sindaci o revisori, se nominati.

ARTICOLO 19 - VALIDITA' E VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione occorreranno la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto

ARTICOLO 18 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO

Il consiglio è convocato dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente, o, in subordine, dal consigliere più anziano per età, ogni volta che lo si ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta al presidente richiesta scritta, con l'indicazione dell'ordine del giorno, da almeno un terzo degli amministratori con arrotondamento all'unità inferiore, ovvero, in caso di consiglio composto da tre membri, da almeno due amministratori, o da due sindaci effettivi.

Le riunioni del consiglio si terranno nella sede sociale o altrove, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

Le riunioni del consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenza.

In questo caso tutti i partecipanti, pur trovandosi in luoghi diversi, saranno collegati fra loro in modalità audio e video e potranno simultaneamente vedersi e colloquiare reciprocamente e nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi ove eventualmente i partecipanti potranno riunirsi e le modalità di collegamento alla riunione.

L'avviso di convocazione sarà spedito, in alternativa, a mezzo posta elettronica certificata, per corriere, espresso, raccomandata, telegramma, e-mail, telefax o telex o con altro mezzo comunque idoneo a garantire il riscontro dell'avvenuta ricezione, ad ogni consigliere e sindaco effettivo almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d'urgenza, l'avviso di convocazione potrà essere trasmesso con le modalità sopra indicate almeno 1 (un) giorno prima della data fissata per la riunione.

In caso di assenza o rinuncia del presidente, le sedute del consiglio sono presiedute dal vice presidente, o, in subordine, dal consigliere più anziano per età.

In mancanza di formale convocazione, il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando ad esso partecipano tutti gli amministratori e sindaci o revisori-

ARTICOLO 19 - VALIDITA' E VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI

favorevole della maggioranza degli amministratori presenti, fatto salvo quanto previsto al paragrafo successivo.

Il Consiglio di Amministrazione si reputa validamente costituito e delibererà con la presenza e con il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei consiglieri in carica per l'assunzione delle delibere attinenti ad una delle seguenti materie:

- nomina del Presidente e del Vice Presidente nel caso in cui non vi abbia provveduto l'Assemblea;
- approvazione e/o modifica del budget;
- proposte di operazioni di acquisto/scorpori/conferimenti di attività e/o rami aziendali, di fusioni, scissioni, di aumenti di capitale, di approvazione del bilancio e distribuzione dei dividendi;
- attribuzione, modifica e revoca di poteri ad amministratori.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione saranno verbalizzate nel libro delle deliberazioni degli amministratori, da tenere e conservare ai sensi dell'art. 2478 cod. civ., e saranno sottoscritte dal presidente e dal segretario.

ARTICOLO 20 - POTERI DEL CONSIGLIO

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, ed ha pertanto facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, in Italia come all'estero.

ARTICOLO 21 - RELAZIONE PREVISIONALE ED AUTORIZZAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Il Consiglio di Amministrazione, di norma entro il

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione occorreranno la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti, fatto salvo quanto previsto al paragrafo comma successivo.

Il Consiglio di Amministrazione si reputa validamente costituito e delibererà con la presenza e con il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei consiglieri in carica per l'assunzione delle delibere attinenti ad una delle seguenti materie:

- nomina del Presidente e del Vice Presidente nel caso in cui non vi abbia provveduto l'Assemblea;
- approvazione e/o modifica e/o aggiornamento del budget e del piano industriale ~~annuali e pluriennali~~ da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- proposte di operazioni di acquisto/scorpori/conferimenti di attività e/o rami aziendali, di fusioni, scissioni, di aumenti di capitale, di approvazione del bilancio e distribuzione dei dividendi;
- attribuzione, modifica e revoca di poteri ad amministratori;
- assunzione di mutui e altri finanziamenti ed esecuzione di ogni operazione societaria che importi un impegno finanziario per la Società superiore al 20% (venti per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione saranno verbalizzate nel libro delle deliberazioni degli amministratori, da tenere e conservare ai sensi dell'art. 2478 cod. civ., e saranno sottoscritte dal presidente e dal segretario.

ARTICOLO 20 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi fissati dai soci ai sensi degli articoli 10 e 25 del presente statuto, l'Organo amministrativo è investito dei poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

È ammessa l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

ARTICOLO 21 - RELAZIONE PREVISIONALE ED AUTORIZZAZIONI DELL'ASSEMBLEA

| | |
|--|--|
| <p>30 settembre di ciascun anno, predispone ed invia ai soci una relazione previsionale relativa all'attività della Società, contenente la definizione dei piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società stessa.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 Cod. Civ., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.</p> <p>3. Saranno inoltre sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2479 Cod. Civ., con le modalità indicate nel presente articolo e con le maggioranze qualificate previste all'art. 14 dello statuto, i seguenti atti di competenza del Consiglio di Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) costituzione di nuove società; b) acquisti e alienazioni di immobili, aziende e rami d'azienda, per un valore unitario superiore all'importo stabilito dall'Assemblea dei soci; c) acquisizioni e dismissioni di partecipazioni societarie, per importi superiori, per ogni operazione, all'importo stabilito dall'Assemblea dei soci. | <p>L'Organo amministrativo di norma entro il 30 settembre di ciascun anno, predispone ed invia ai soci all'Assemblea una relazione previsionale relativa all'attività della Società, contenente la definizione dei piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società stessa.</p> <p>L'Organo amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 Cod. Civ., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.</p> <p>L'Organo amministrativo approva, inoltre, una relazione semestrale sul generale andamento della gestione societaria e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per dimensioni o per questioni affrontate. Il Presidente trasmette la relazione all'Assemblea.</p> <p>Saranno inoltre sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2479 Cod. Civ., con le modalità indicate nel presente articolo e con le maggioranze qualificate previste all'art. 14 dello statuto, i seguenti atti di competenza dell'Organo amministrativo quando tali atti non risultino già previsti nel piano industriale, o sue modificazioni e aggiornamenti, approvati dall'Assemblea:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) costituzione di nuove società; b) acquisti e alienazioni di immobili, aziende e rami d'azienda, per un valore unitario superiore all'importo stabilito dall'Assemblea dei soci; c) acquisizioni e dismissioni di partecipazioni societarie, per importi superiori, per ogni operazione, all'importo stabilito dall'Assemblea dei soci. d) assunzione di mutui e altri finanziamenti e di impegni di spesa superiori all'importo di euro ed esecuzione di ogni operazione societaria che importi un impegno finanziario per la Società superiore al 20% (venti per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato. <p>L'Organo amministrativo predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'Assemblea, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 175/2016 e successive modificazioni.</p> |
|--|--|

ARTICOLO 22 -COMPENSI E RIMBORSO SPESE CONSIGLIERI

Agli amministratori potranno essere assegnati compensi ai sensi di legge.

In particolare, l'assemblea delibera i compensi assegnati a ciascun amministratore per la carica, nonché i compensi globali massimi da assegnare ai componenti il consiglio di amministrazione investiti di particolari cariche. Il consiglio di amministrazione assegna ai singoli componenti il consiglio stesso, investiti di particolari cariche, tali ultimi compensi, nei limiti dell'ammontare globale massimo stabilito dall'assemblea.

ARTICOLO 23 - DIRETTORE GENERALE: NOMINA E REVOCA

1. L'Assemblea nomina su proposta del Consiglio di Amministrazione un Direttore Generale al quale è affidata la responsabilità gestionale della Società.

2. Il rapporto del Direttore Generale può essere anche di lavoro autonomo.

3. Il licenziamento del Direttore Generale nel corso del contratto non può avere luogo se non per giusta causa riguardante l'Azienda o, comunque, per motivi che riguardino la sua funzionalità ed efficienza. I motivi del licenziamento debbono farsi constare esplicitamente nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 24 – COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale assicura il raggiungimento dei risultati programmati; realizza e sviluppa un'organizzazione idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane e materiali, in piena autonomia tecnico-amministrativa di decisione e di direzione.

2. Il Direttore Generale ha la responsabilità gestionale dell'Azienda, nell'ambito della quale assume tutte le iniziative ed i provvedimenti operativi che non siano riservati ad altri organi dell'Azienda. In particolare, tra l'altro, il Direttore Generale:

a) sovrintende all'attività tecnica, produttiva, gestionale, amministrativa e finanziaria dell'Azienda; indirizza e coordina l'attività dei dirigenti responsabili delle diverse aree funzionali dell'Azienda; dirige tutto

ARTICOLO 22 -COMPENSI E RIMBORSO SPESE CONSIGLIERI

Agli amministratori potranno essere assegnati compensi ai sensi di legge.

In particolare, sempre nei limiti consentiti dall'ordinamento, l'assemblea delibera i compensi assegnati a ciascun amministratore per la carica, nonché i compensi globali massimi da assegnare ai componenti il consiglio di amministrazione investiti di particolari cariche. Il consiglio di amministrazione assegna ai singoli componenti il consiglio stesso, investiti di particolari cariche, tali ultimi compensi, nei limiti dell'ammontare globale massimo stabilito dall'assemblea.

È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed è fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

ARTICOLO 23 - DIRETTORE GENERALE: NOMINA E REVOCA

1. L'Assemblea nomina su proposta dell'Organo amministrativo un Direttore Generale al quale è affidata la responsabilità gestionale della Società.

2. Il rapporto del Direttore Generale può essere anche di lavoro autonomo.

3. Il licenziamento del Direttore Generale nel corso del contratto non può avere luogo se non per giusta causa riguardante l'Azienda o, comunque, per motivi che riguardino la sua funzionalità ed efficienza. I motivi del licenziamento debbono farsi constare esplicitamente nella deliberazione dell'Organo amministrativo.

ARTICOLO 24 - COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale, nel rispetto degli indirizzi dei soci ai sensi degli articoli 10 e 25 del presente statuto, assicura il raggiungimento dei risultati programmati; realizza e sviluppa un'organizzazione idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane e materiali, con autonomia tecnico-amministrativa di decisione e di direzione.

2. Il Direttore Generale, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi fissati dai soci ai sensi degli articoli 10 e 25 del presente statuto, ha la responsabilità

| | |
|---|--|
| <p>il personale;</p> <p>b) determina la struttura organizzativa aziendale che sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>c) adotta i provvedimenti per assicurare e migliorare l'efficienza delle attività aziendali ed il loro organico sviluppo;</p> <p>d) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano-programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale;</p> <p>e) presenta il bilancio consuntivo;</p> <p>f) partecipa di diritto alle sedute del Consiglio di Amministrazione e può essere invitato al Coordinamento Soci e può richiederne la convocazione;</p> <p>g) sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione i provvedimenti riguardanti l'acquisizione delle risorse umane, la scelta dei contraenti, i passaggi di categoria, gli avanzamenti e le promozioni, nell'ambito delle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro;</p> <p>h) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente con i poteri del Consiglio;</p> <p>i) presiede le Commissioni Giudicatrici dei concorsi e delle selezioni pubbliche ed interne;</p> <p>l) adotta, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, i provvedimenti disciplinari esclusi sospensione e licenziamento e per questi presenta proposte al Consiglio di Amministrazione;</p> <p>m) interviene personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro, con facoltà di conciliare o transigere la controversia. Può tuttavia farsi rappresentare da un dirigente dell'Azienda, previa procura da conferirsi con le modalità previste nell'art. 420 del Codice di Procedura Civile;</p> <p>n) provvede, nei limiti e con le modalità stabilite nell'apposito regolamento definito dal Consiglio di Amministrazione, ai lavori ed alle forniture</p> | <p>gestionale dell'Azienda, nell'ambito della quale assume tutte le iniziative ed i provvedimenti operativi che non siano riservati ad altri organi dell'Azienda. In particolare, tra l'altro, il Direttore Generale:</p> <p>a) sovrintende all'attività tecnica, produttiva, gestionale, amministrativa e finanziaria dell'Azienda; indirizza e coordina l'attività dei dirigenti responsabili delle diverse aree funzionali dell'Azienda; dirige tutto il personale;</p> <p>b) determina la struttura organizzativa aziendale che sottopone all'approvazione degli organi societari ai sensi del presente statuto adotta i provvedimenti per assicurare e migliorare l'efficienza delle attività aziendali ed il loro organico sviluppo;</p> <p>c) sottopone all'Organo amministrativo lo schema dei piani industriali e loro modifiche e aggiornamenti;</p> <p>d) presenta il bilancio consuntivo;</p> <p>e) partecipa di diritto alle sedute dell'Organo amministrativo del Consiglio di Amministrazione e può essere invitato al Coordinamento Soci e può richiederne la convocazione;</p> <p>f) sottopone all'approvazione dell'Organo amministrativo del Consiglio di Amministrazione i provvedimenti riguardanti l'acquisizione delle risorse umane, la scelta dei contraenti, i passaggi di categoria, gli avanzamenti e le promozioni, nell'ambito delle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro;</p> <p>g) esegue le deliberazioni dell'Organo amministrativo;</p> <p>h) presiede le Commissioni Giudicatrici dei concorsi e delle selezioni pubbliche ed interne, in quanto consentito dall'ordinamento;</p> <p>l) adotta, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, i provvedimenti disciplinari esclusi sospensione e licenziamento e per questi presenta proposte al Consiglio di Amministrazione all'Organo amministrativo;</p> <p>m) interviene personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro, con facoltà di conciliare o transigere la controversia. Può tuttavia</p> |
|---|--|

indispensabili per il funzionamento normale ed ordinario dell'Azienda ed alle spese in economia;

o) presiede alle aste ed alle licitazioni private ed agli appalti concorso; sovrintende alle procedure negoziali nei limiti e con le modalità stabilite nell'apposito regolamento definito dal Consiglio di Amministrazione; stipula contratti;

p) firma la corrispondenza dell'Azienda e gli atti che non siano riservati al Presidente.

3. Il Direttore Generale, sotto la sua responsabilità, può delegare a dirigenti o collaboratori alcune delle proprie funzioni e, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la responsabilità di rami ed aree di attività, nonché il potere di firma di atti che comportino impegni per l'Azienda

4. Il Direttore Generale non può assumere altro rapporto di lavoro od esercitare commercio, industria o professione né accettare incarichi professionali estranei all'Azienda, senza autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Al Direttore Generale è comunque consentita l'iscrizione nell'Albo professionale, se ammessa dalla legge sull'ordinamento professionale della categoria di appartenenza.

ARTICOLO 25 – VIGILANZA

La vigilanza sull'attività gestionale dell'Azienda è esercitata dai soci per il tramite dei propri rappresentanti in seno all'Assemblea e dal Coordinamento Soci previsto nella convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/200 fra gli Enti locali soci di SFERA S.R.L. per il controllo della stessa quale società *in house*.

farsi rappresentare da un dirigente dell'Azienda, previa procura da conferirsi con le modalità previste dalla legge ;

n) provvede, nei limiti e con le modalità stabilite nell'apposito regolamento definito dall'Organo amministrativo dal ~~Consiglio di Amministrazione~~, ai lavori ed alle forniture indispensabili per il funzionamento normale ed ordinario dell'Azienda ed alle spese in economia;

o) nei limiti consentiti dall'ordinamento, presiede alle aste ed alle licitazioni private ed agli appalti concorso; sovrintende alle procedure negoziali nei limiti e con le modalità stabilite nell'apposito regolamento definito dall'Organo amministrativo, stipula contratti;

p) firma la corrispondenza dell'Azienda e gli atti che non siano riservati al Presidente.

3. Il Direttore Generale, sotto la sua responsabilità, può delegare a dirigenti o collaboratori alcune delle proprie funzioni e, previa autorizzazione dell'Organo amministrativo, la responsabilità di rami ed aree di attività, nonché il potere di firma di atti che comportino impegni per l'Azienda.

4. Il Direttore Generale non può assumere altro rapporto di lavoro od esercitare commercio, industria o professione né accettare incarichi professionali estranei all'Azienda, senza autorizzazione dell'Organo amministrativo. Al Direttore Generale è comunque consentita l'iscrizione nell'Albo professionale, se ammessa dalla legge sull'ordinamento professionale della categoria di appartenenza.

ARTICOLO 25 – CONTROLLO ANALOGO

S.F.E.R.A. S.R.L. è lo strumento per l'esercizio coordinato e associato, da parte degli Enti pubblici soci, dei servizi di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto. Pertanto, il controllo analogo viene esercitato dagli Enti controllanti, in forma congiunta ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016, mediante le competenze attribuite dal presente statuto all'Assemblea societaria.

L'Assemblea esercita il c.d. controllo ex ante approvando il piano industriale e le relative modifiche ed aggiornamenti nonché la relazione di cui all'art. 21, comma 1. Il Piano Industriale contiene al suo interno gli obiettivi da perseguire, anche con l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano economico finanziario, il piano occupazionale, l'organigramma

| | |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">ARTICOLO 26 – COLLEGIO SINDACALE</p> <p>Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qualora i soci decidessero di avvalersi di un organo di controllo, sarà nominato un Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati con decisione dei soci e funzionante ai sensi di Legge e del presente statuto. Detto Collegio Sindacale sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti previsti dal co. 2 dell'art. 2397 C.C..</p> <p>La retribuzione dei Sindaci è fissata dall'assemblea all'atto della nomina. In difetto si farà riferimento ai compensi determinati in base ai parametri fissati dal Ministero di Giustizia.</p> <p>Qualora la legge lo consenta, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile.</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 27 – REVISORE</p> | <p>della Società. Il Piano Industriale evidenzia, inoltre, i criteri generali per la formulazione delle tariffe e/o dei corrispettivi per i servizi di cui all'art. 4 del presente statuto.</p> <p>L'Assemblea approva gli schemi tipo dei contratti di servizio, e le loro modificazioni, in relazione agli affidamenti di cui all'art. 4 del presente statuto.</p> <p>L'Assemblea esercita il c.d. controllo contestuale mediante l'autorizzazione preventiva degli atti dell'Organo amministrativo nonché mediante l'approvazione della relazione semestrale, come indicato nel precedente art. 10.</p> <p>L'Assemblea impartisce all'Organo amministrativo, che è tenuto a recepirli, gli indirizzi necessari allorché verifichi eventuali scostamenti, non giustificati, rispetto a quanto stabilito in fase di c.d. controllo ex ante.</p> <p>L'Assemblea esercita il c.d. controllo ex post in fase di approvazione del bilancio, dando atto dei risultati raggiunti dalla società e del conseguimento degli obiettivi prefissati, fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.</p> <p>L'esercizio del controllo analogo viene effettuato dagli Enti controllanti altresì per il tramite dei propri rappresentanti in seno Coordinamento Soci previsto nella convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/200 fra gli Enti locali soci di SFERA S.R.L. per il controllo della stessa quale società in house. Le deliberazioni del Coordinamento Soci devono venire recepite dagli organi societari, secondo le rispettive competenze.</p> <p>Qualora l'organo amministrativo disattenda gli indirizzi deliberati dai soci ai sensi del presente statuto, l'Assemblea valuta la sussistenza di una giusta causa di revoca.</p> <p>Ciascun socio può impartire alla Società direttive e indirizzi in conformità ai contratti di servizio sottoscritti.</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 26 - COLLEGIO SINDACALE</p> <p>È nominato un Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati con decisione dei soci e funzionante ai sensi di Legge e del presente statuto. Detto Collegio Sindacale sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti previsti dal co. 2 dell'art. 2397 C.C., nel rispetto delle norme in materia di equilibrio di genere. La retribuzione dei Sindaci è fissata dall'assemblea all'atto della nomina, secondo quanto previsto dall'ordinamento pro tempore vigente.</p> <p>Qualora la legge lo consenta, il Collegio Sindacale</p> |
|---|---|

Qualora, in alternativa al Collegio Sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la Società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni. Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio; in difetto si farà riferimento ai compensi determinati in base ai parametri fissati dal Ministero di Giustizia.

Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le disposizioni contenute negli artt. 2409 ter e 2409 sexies del C.C..

Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'art. 2429 2 co. C.C..

TITOLO V BILANCIO

ARTICOLO 28 - CHIUSURA ESERCIZIO SOCIALE - RIPARTO UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio, redatto dall'organo amministrativo con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci, per la sua approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Nei casi previsti dall'art. 2364 c.c., tale termine potrà essere prorogato a cento ottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli utili netti, dedotte le somme da destinare alle riserve previste dalla legge, saranno ripartiti tra i Soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, salvo diversa decisione dei soci.

TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 29 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque causa allo scioglimento della Società, spetta all'Assemblea determinare le modalità della liquidazione e nominare uno o più liquidatori indicandone i poteri. Lo stato di liquidazione potrà essere revocato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2487ter c.c..

ARTICOLO 30 – FORO COMPETENTE
Per qualunque controversia sorga in dipendenza di

esercita anche il controllo contabile.

Al collegio sindacale si applicano le previsioni del d.l. 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

ARTICOLO 27 - REVISORE

Qualora, la Società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni. Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio secondo quanto previsto dall'ordinamento pro tempore vigente

Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società;

Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'art. 2429 2 co. C.C..

TITOLO V BILANCIO

ARTICOLO 28 - CHIUSURA ESERCIZIO SOCIALE - RIPARTO UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio, redatto dall'organo amministrativo con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci, per la sua approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Nei casi previsti dall'art. 2364 c.c., tale termine potrà essere prorogato a cento ottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli utili netti, dedotte le somme da destinare alle riserve previste dalla legge, saranno ripartiti tra i Soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, salvo diversa decisione dei soci.

TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 29 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque

| | |
|---|---|
| <p>affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente esclusivamente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.</p> <p>ARTICOLO 31 – DISPOSIZIONI GENERALI Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle speciali leggi che regolano le società a responsabilità limitata.</p> <p>FIRMATO: LORETTA LAMBERTINI ROBERTO RAVA PAOLO CASTELLARI - NOTAIO</p> | <p>causa allo scioglimento della Società, spetta all'Assemblea determinare le modalità della liquidazione e nominare uno o più liquidatori indicandone i poteri. Lo stato di liquidazione potrà essere revocato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2487ter c.c..</p> <p>ARTICOLO 30 - FORO COMPETENTE Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente Giudice naturale precostituito per legge.</p> <p>ARTICOLO 31 - DISPOSIZIONI GENERALI È vietato istituire organi o comitati interni alla Società, anche con funzioni consultive o di proposta, diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle speciali leggi che regolano le società a responsabilità limitata nonché le società in house</p> |
|---|---|

CONVENZIONE EX ART. 30 DEL D. LGS. 267/2000 FRA GLI ENTI LOCALI SOCI DI SFERA S.R.L., PER IL CONTROLLO ANALOGO DELLA STESSA QUALE SOCIETÀ *IN HOUSE*.

L'anno 2015, il giorno 30 ottobre 2015, fra i sigg. ri:

Giovanni Malpezzi, Sindaco del Comune di Faenza, autorizzato con delibera consiliare n. 91 del 26 ottobre 2015;

Davide Ranalli, Sindaco del Comune di Lugo, autorizzato con delibera consiliare n. 77 del 22 ottobre 2015;

Onelio Rambaldi, Sindaco del Comune di Medicina, autorizzato con delibera consiliare n. 140 del 27 ottobre 2015;

Stefano Manara, Presidente del CON.AMI, autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 98 del 20 ottobre 2015;

Fausto Tinti, Sindaco del Comune di Castel San Pietro Terme, autorizzato con delibera consiliare n. 129 del 29 ottobre 2015;

Giulio Perini, Sindaco del Comune di Budrio, autorizzato con deliberazione n. 64 del 30 settembre 2015.

PREMESSO

- a) che la società a totale partecipazione pubblica S.F.E.R.A. S.r.l. (in seguito per brevità denominata anche **Società**), è stata costituita con atto rep. N. 27.981, rac. N. 1.700 ai rogiti del notaio Paolo Castellari in data 11/02/2004, partecipata originariamente dal Comune di Medicina, dal Comune di Faenza e dal CON.AMI;
- b) che a seguito dell'aumento di capitale, fino ad € 2.057.620 e di apposite modifiche statutarie approvate con delibera dell'Assemblea

CONVENZIONE EX ART. 30 DEL D. LGS. 267/2000 FRA GLI ENTI LOCALI SOCI DI SFERA S.R.L., PER IL CONTROLLO ANALOGO DELLA STESSA QUALE SOCIETÀ *IN HOUSE*.

PREMESSO

- a) che la società a totale partecipazione pubblica S.F.E.R.A. S.r.l. (in seguito per brevità denominata anche **Società**), è stata costituita con atto rep. N. 27.981, rac. N. 1.700 ai rogiti del notaio Paolo Castellari in data 11/02/2004, partecipata originariamente dal Comune di Medicina, dal Comune di Faenza e dal CON.AMI;
- b) che a seguito dell'aumento di capitale, fino ad € 2.057.620 e di apposite modifiche statutarie approvate con delibera dell'Assemblea Straordinaria del 30 ottobre 2015, ha sottoscritto nuove quote ed è diventato socio anche il Comune di Castel San

| | |
|---|---|
| <p>Straordinaria del _____, ha sottoscritto nuove quote ed è diventato socio anche il Comune di Budrio; c)</p> <p>c) che la percentuale di capitale della Società in capo ai sopraindicati enti locali assomma attualmente al 100% del complessivo;</p> <p>d) che ai sensi dell'articolo 30 del T.U.E.L., gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni "al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati", prevedendo anche la costituzione di "uffici comuni" ovvero "la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti";</p> <p>e) che i Soci intendono individuare gli strumenti per assicurare il controllo in comune sulla Società, cosiddetto controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, mediante la sottoscrizione della presente convenzione avente natura di convenzione ex articolo 30 del T.U.E.L. (in seguito per brevità denominata anche Convenzione)</p> <p>f) che tra i soci originari è stata stipulata apposita convenzione ex art. 30 per le medesime finalità di cui al precedente punto e), sostituita da ultimo in data 29/9/2015, all'atto dell'ingresso in società del Comune di Castel San Pietro Terme e che ora i Soci intendono modificarla per adeguarla all'acquisto della qualità di socio del Comune di Budrio;</p> | <p>Pietro Terme;</p> <p>Che ai sensi dell'articolo 30 del T.U.E.L., gli enti locali possono stipulare convenzioni al "fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati", prevedendo anche la costituzione di "uffici comuni" ovvero "la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti delegati;</p> <p>che S.F.E.R.A. S.R.L. è lo strumento per l'esercizio coordinato e associato, da parte degli Enti pubblici soci, dei servizi di interesse generale di cui all'articolo 4 dello statuto, mantenendo la conformazione come società a responsabilità limitata quale strumento societario più idoneo a garantire e valorizzare la volontà degli Enti pubblici soci attraverso gli ampi poteri dell'Assemblea. Attraverso la presente Convenzione i soci riepilogano tutti gli strumenti per assicurare il controllo in comune sulla Società, cosiddetto controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, mediante le competenze attribuite all'Assemblea della società e mediante la sottoscrizione della presente convenzione avente natura di convenzione ex articolo 30 del T.U.E.L. (in seguito per brevità denominata anche Convenzione)</p> <p>e) che tra i soci originari (CON.AMI, Comune di Faenza e Comune di Medicina) era stata stipulata apposita convenzione ex art. 30 per le medesime finalità di cui al precedente punto d), sostituita in data 27/3/2015, all'atto dell'ingresso in società del Comune di Lugo e successivamente modificata per adeguarla all'acquisto della qualità di socio del Comune di Castel San Pietro Terme;</p> <p>f) che, inoltre, ha aderito alla Convenzione, ai sensi dell'art. 10, il Comune di Budrio divenuto socio di SFERA S.r.L. in data 30 ottobre</p> <p>g) che la percentuale di capitale della Società in capo ai sopraindicati enti locali (CONAMI, Comuni di Faenza, Lugo, Medicina, Castel San Pietro e</p> |
|---|---|

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, fra i Soci (Comune di Faenza, Comune di Lugo, Comune di Medicina, CON.AMI, Comune di Castel San Pietro Terme e Comune di Budrio) si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 - Scopo della convenzione

1. I Soci si obbligano ad affidare la gestione di tutte le farmacie di cui hanno o avranno la titolarità alla Società, in base ad appositi contratti di affitto di ramo d'azienda, ed eventuali disciplinari di servizio integrativi degli stessi, stipulati tra gli enti soci e la Società.
2. I Soci convengono sulla necessità di assicurare il controllo in comune sulla Società, la permanenza del capitale pubblico e la prevalente attività nei territori degli enti locali soci.
3. I Soci convengono altresì che la presente convenzione costituisce, nel merito, per gli enti sottoscrittori, scelta di forma e modello organizzativo di propri servizi e funzioni.

Articolo 2 - Durata, proroga, scioglimento, modificazioni

1. I Soci convengono di fissare la durata della presente Convenzione, e di tutte le pattuizioni in essa stabilite, sino al 31.12.2050, con decorrenza dal giorno della relativa sottoscrizione. Da tale data la Convenzione è efficace nei confronti dei singoli Soci sottoscrittori.
2. È escluso il tacito rinnovo. Pertanto la proroga potrà essere determinata solo dalla manifestazione di volontà di tutti i Soci sottoscrittori della Convenzione, espressa in forma scritta.
3. Rimane, comunque, in facoltà dei Soci determinare lo scioglimento anticipato della Convenzione, purché tale decisione sia adottata e formalizzata per iscritto da tutti i Soci sottoscrittori

Budrio) assomma attualmente al 100% del complessivo

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, fra i Soci (Comune di Faenza, Comune di Lugo, Comune di Medicina , CON.AMI, Comune di Budrio e Comune di Castel San Pietro Terme) si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 – Scopo della convenzione

1. I Soci si obbligano ad affidare la gestione di tutte le farmacie di cui hanno o avranno la titolarità alla Società, in base ad appositi contratti di affitto di ramo d'azienda, ed eventuali disciplinari di servizio integrativi degli stessi, stipulati tra gli enti soci e la Società.
2. I Soci convengono sulla necessità di assicurare il controllo in comune sulla Società, la permanenza del capitale pubblico e la prevalente attività su incarico degli enti locali soci, come previsto dalla normativa vigente e dallo statuto societario.
3. I Soci convengono altresì che la presente convenzione costituisce, nel merito, per gli enti sottoscrittori, scelta di forma e modello organizzativo di propri servizi e funzioni.

Articolo 2 - Durata, proroga, scioglimento, modificazioni

1. I Soci convengono di fissare la durata della presente Convenzione, e di tutte le pattuizioni in essa stabilite, sino al 31.12.2050, con decorrenza dal giorno della relativa sottoscrizione. Da tale data la Convenzione è efficace nei confronti dei singoli Soci sottoscrittori.
2. È escluso il tacito rinnovo. Pertanto la proroga potrà essere determinata solo dalla manifestazione di volontà di tutti i Soci sottoscrittori della Convenzione, espressa in forma scritta.
3. Rimane, comunque, in facoltà dei Soci determinare

della Convenzione.

4. Eventuali modificazioni della presente Convenzione potranno avvenire solamente per volontà, espressa in forma scritta, di tutti i Soci sottoscrittori della Convenzione.

Articolo 3 - Capitale della Società

1. I Soci si impegnano, anche ai sensi dell'articolo 5, comma 2 dello statuto della Società, a garantire che la quota di capitale pubblico non sia mai inferiore al 100% per tutta la durata della presente convenzione.
2. Essi inoltre si impegnano a detenere direttamente il capitale sociale ove l'interposizione di un diverso soggetto possa precludere l'esercizio del "controllo analogo".

Articolo 4 - Attività della Società

1. Richiamando quanto già indicato dallo Statuto societario, si dà atto che la Società è vincolata a realizzare la parte più importante della propria attività con i soci, come meglio specificato all'ultimo capoverso dell'art. 4 dello Statuto stesso
2. Qualora la normativa comunitaria o nazionale stabilisse che l'attività delle società a controllo analogo *in house* debba essere svolta a favore degli Enti pubblici soci in via esclusiva, la società si adeguerà a detto principio, anche, ove occorresse, previa apposita modifica dello Statuto.
3. La Società dovrà operare, nell'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, anche laddove non siano applicabili le normative europee e nazionali sulle procedure di aggiudicazione ad evidenza pubblica, sulla base dei principi derivanti dal Trattato CE di non discriminazione, parità di

lo scioglimento anticipato della Convenzione, purché tale decisione sia adottata e formalizzata per iscritto da tutti i Soci sottoscrittori della Convenzione.

4. Eventuali modificazioni della presente Convenzione potranno avvenire solamente per volontà, espressa in forma scritta, di tutti i Soci sottoscrittori della Convenzione.

Articolo 3 - Capitale della Società

1. **I Soci si impegnano, anche ai sensi dell'articolo 5, comma 2 dello statuto della Società, a garantire che la quota di capitale pubblico non sia mai inferiore al 100% per tutta la durata della presente convenzione, salve le previsioni dell'art. 16, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016.**
2. **Il CON.AMI detiene la partecipazione nella Società in quanto forma associativa espressione degli Enti locali aderenti al Consorzio**

Articolo 4 - Attività della Società

1. **Richiamando quanto già indicato dallo Statuto societario, si dà atto che la Società è vincolata a realizzare la parte più importante della propria attività con i soci di modo che oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato derivi dallo svolgimento di compiti ad essa affidati dagli Enti locali soci, come meglio specificato all'ultimo capoverso dell'art. 4 dello Statuto stesso. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al periodo precedente è consentita ~~se~~ a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.**
2. **La Società non persegue interessi contrari a quelli degli Enti locali controllanti.**

3. **Qualora la normativa comunitaria o**

trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Articolo 5 - Decisioni dei soci

1. I soci concordano e si obbligano a mantenere la previsione statutaria di una maggioranza qualificata, pari all'85% del capitale sociale per l'approvazione delle deliberazioni inerenti gli oggetti di cui al successivo comma 2, ritenendo che tale meccanismo costituisca strumento per il *controllo analogo* delle società *in house*.
2. Fermo restando che i Soci si impegnano a ricercare la massima condivisione delle decisioni da assumere in sede di Assemblea della Società, tenuto anche conto dei *quorum* previsti dallo Statuto, le seguenti decisioni dell'Assemblea sono preventivamente sottoposte al parere del Coordinamento dei Soci di cui al successivo art. 7, e qualora l'Assemblea non si conformi al parere la stessa dovrà darne motivazione in sede di votazione in Assemblea dei soci:
 - a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
 - b) la nomina e la revoca degli amministratori;
 - c) nomina del Presidente e del Vicepresidente del consiglio di Amministrazione;
 - d) la nomina e la revoca dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del revisore;

nazionale stabilisse che l'attività delle società a controllo analogo in house debba essere svolta a favore degli Enti pubblici soci in via esclusiva, la società si adegnerà a detto principio, anche, ove occorresse, previa apposita modifica dello Statuto.

4. La Società dovrà operare, nell'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, anche laddove non siano applicabili le normative europee e nazionali sulle procedure di aggiudicazione ad evidenza pubblica, sulla base dei principi derivanti dal Trattato CE di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Articolo 5 - Decisioni dei soci

1. In considerazione della natura di società a responsabilità limitata e degli ampi poteri che in essa possono essere riconosciuti all'organo assembleare, l'Assemblea della Società è la sede nella quale, oltre a quanto previsto nella presente Convenzione, i soci esercitano sulla Società medesima il controllo analogo a quello esercitato nei confronti dei loro servizi interni. Pertanto, i soci concordano e si obbligano a mantenere la previsione statutaria di una maggioranza qualificata, pari all'85% del capitale sociale per l'approvazione delle deliberazioni inerenti gli oggetti di cui al successivo comma 2, ritenendo che tale meccanismo costituisca strumento per il controllo analogo delle società in house.
2. In conformità al comma 1, lo statuto della Società deve prevedere che l'Assemblea assuma con le maggioranze indicate nel precedente comma le deliberazioni riguardanti gli oggetti di seguito elencati:
 - a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

| | |
|---|--|
| <p>e) nomina del Direttore Generale;</p> <p>f) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;</p> <p>g) le operazioni che comportano la sostanziale modifica dell'oggetto sociale;</p> <p>h) operazioni di scorporo/conferimento di attività e/o rami d'azienda, fusioni e scissioni;</p> <p>i) aumenti di capitale;</p> <p>j) ingresso di nuovi soci;</p> <p>k) approvazione del Piano Industriale e del <i>Budget</i>.</p> | <p>b) la nomina e la revoca dell'Organo amministrativo;</p> <p>c) nomina del Presidente e del Vicepresidente, quando l'Organo amministrativo è il consiglio di Amministrazione;</p> <p>d) la nomina e la revoca dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del revisore;</p> <p>e) nomina del Direttore Generale;</p> <p>f) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;</p> <p>g) le operazioni che comportano la sostanziale modifica dell'oggetto sociale;</p> <p>h) operazioni di scorporo/conferimento di attività e/o rami d'azienda, fusioni e scissioni;</p> <p>i) aumenti di capitale;</p> <p>j) ingresso di nuovi soci;</p> <p>k) approvazione del Piano Industriale e delle relative modifiche ed aggiornamenti.</p> <p>l) approvazione delle Relazioni di cui all'art. 21, commi 1 e 3 dello statuto societario;</p> |
| <p>3. In ogni caso, laddove le decisioni dell'Assemblea fossero inerenti ad uno specifico territorio tra quelli in cui opera la Società, se queste, rispetto all'attività complessiva della Società, incidono in modo predominante sugli aspetti organizzativi, operativi e gestionali dei contratti e disciplinari in essere con il Socio di riferimento per tale ambito territoriale, le indicazioni di quest'ultimo sono vincolanti per il parere che assumerà in merito il Coordinamento soci.</p> <p>Articolo 6 - Amministrazione della Società</p> <p>1. I Soci si impegnano affinché gli amministratori della Società siano scelti fra persone di comprovata esperienza amministrativa, pubblica o privata, e/o tecnologico-professionale. La</p> | <p>m) autorizzazioni preventive all'Organo amministrativo ai sensi dell'art. 10, n. 5-bis) dello statuto societario, quando gli atti da autorizzare non risultino già previsti nel piano industriale, o sue modificazioni e aggiornamenti, approvati dall'Assemblea.</p> <p>3. In ogni caso, laddove le decisioni dell'Assemblea fossero inerenti ad uno specifico territorio tra quelli in cui opera la Società, se queste, rispetto all'attività complessiva della Società, incidono in modo predominante sugli aspetti organizzativi, operativi e gestionali dei contratti e disciplinari in essere con il Socio di riferimento per tale ambito territoriale, deve preventivamente pronunciarsi il Coordinamento dei soci e le indicazioni del predetto Socio sono vincolanti per l'indirizzo che assumerà in merito il Coordinamento soci.</p> <p>4. La relazione previsionale di cui all'art.21 comma 1 dello statuto societario, dovrà contenere gli obiettivi con i relative indicatori di risultato qualitativi e/o quantitativi per</p> |

deliberazione di nomina degli amministratori dovrà espressamente indicare le esperienze maturate da ciascun amministratore.

2. Tenuto conto dei limiti di Legge relativi alla composizione degli organi amministrativi delle Società partecipate dagli enti locali, nella composizione della lista da proporre all'Assemblea dei soci per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società la rappresentanza dei soci sarà articolata come segue:

- a) un componente indicato da CON.AMI;
- b) un componente indicato dal Comune di Faenza;
- c) un componente indicato dal Comune di Lugo;
- d) un componente indicato dal Comune di Medicina;
- e) un componente indicato dal Comune di Castel San Pietro Terme congiuntamente al Comune di Budrio.

3. I Soci si impegnano affinché, in sede di Assemblea, la lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, comprenda anche le seguenti indicazioni riguardo agli incarichi degli amministratori:

- a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione è indicato a rotazione dal Comune di Faenza, dal Comune di Medicina e dal CON.AMI (secondo l'ordine indicato) previa acquisizione del parere dei due Soci che non effettuano la designazione con i quali ricercherà la massima condivisione possibile;
- b) il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione è indicato a rotazione dal Comune di Medicina, dal Comune di Faenza e dal Comune di Lugo (secondo l'ordine indicato).

consentire l'esercizio ex-ante e ex-post sull'attività della società.

Articolo 6 - Amministrazione della Società

1. Fermi gli obblighi di legge, i Soci si impegnano affinché gli amministratori della Società siano scelti fra persone di comprovata esperienza amministrativa, pubblica o privata, e/o tecnologico-professionale. La deliberazione di nomina degli amministratori dovrà espressamente indicare le esperienze maturate da ciascun amministratore. In occasione di ogni rinnovo, i Soci nell'ambito del Coordinamento di cui al successivo art. 7 decidono, in conformità allo statuto societario e all'ordinamento, se l'Organo amministrativo sarà un Amministratore Unico o un Consiglio di Amministrazione; in quest'ultimo caso, il Coordinamento designa gli amministratori ai sensi dei commi che seguono.

2. Tenuto conto dei limiti di Legge relativi alla composizione degli organi amministrativi delle Società partecipate dagli enti locali, nella composizione della lista preventivamente approvata dal Coordinamento di cui al successivo art. 7, da proporre all'Assemblea dei soci per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società la rappresentanza dei soci sarà articolata come segue:

- un componente indicato da CON.AMI;**
- un componente indicato dal Comune di Faenza;**
- un componente indicato dal Comune di Lugo;**
- un componente indicato dal Comune di Medicina;**
- un componente indicato dal Comune di Castel San Pietro Terme congiuntamente ad ~~altro nuovo eventuale socio~~ al Comune di Budrio.**

3. I Soci si impegnano affinché, in sede di Assemblea, la lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, comprenda anche le seguenti indicazioni riguardo agli incarichi degli amministratori:

- a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione è indicato a rotazione dal Comune di Faenza, dal Comune di Medicina e dal CON.AMI (secondo**

4. I Soci convengono che la designazione del Direttore Generale venga effettuata dal CON.AMI, sentiti gli altri comuni con i quali ricercherà la massima condivisione possibile.

5. I Soci convengono sull'opportunità di nominare il Collegio Sindacale e si impegnano affinché, in sede di Assemblea, la decisione per la nomina del Presidente del Collegio sia assunta su indicazione effettuata, a rotazione, dal Comune di Lugo e da CON.AMI, questi ultimi in accordo tra di loro. Il resto dei componenti del Collegio Sindacale sarà designato come segue:

- a) i due sindaci effettivi: uno su indicazione del Comune di Faenza e uno su indicazione del Comune di Medicina;
- b) i due sindaci supplenti: uno su indicazione del Comune di Lugo e uno su indicazione del CON.AMI.

Articolo 7 - Coordinamento dei Soci

1. Al fine di disciplinare la collaborazione tra i Soci per l'esercizio in comune sulla Società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i Soci medesimi istituiscono il Coordinamento dei Soci (denominato per brevità anche Coordinamento), composto dai rappresentanti legali, o loro delegati.
2. Il Coordinamento elegge tra i propri componenti un presidente che dura in carica per tre esercizi e ha il compito di convocare e presiedere le riunioni, avvalendosi del supporto operativo fornito dalla Società, ai sensi di quanto stabilito anche nello Statuto della stessa.
3. Il Coordinamento è sede di informazioni, consultazione e discussione tra i Soci e tra la Società ed i Soci, e di controllo dei Soci sulla Società, circa l'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa. A tale fine, il Coordinamento effettua almeno due

l'ordine indicato) previa acquisizione del parere dei due degli altri Soci che non effettuano la designazione con i quali ricercherà la massima condivisione possibile;

c) il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione è indicato a rotazione dal Comune di Medicina, dal Comune di Faenza e dal Comune di Lugo (secondo l'ordine indicato).

4. L'Organo amministrativo, sia esso un amministratore unico oppure un consiglio di amministrazione, deve in ogni caso essere composto da rappresentanti di tutti gli Enti soci; singoli componenti dell'Organo amministrativo possono rappresentare vari o tutti gli Enti soci.

5. I soci convengono che la designazione del Direttore Generale venga effettuata dal CON.AMI, sentiti gli altri comuni con i quali ricercherà la massima condivisione possibile.

6. I Soci convengono sull'opportunità di nominare il Collegio Sindacale e si impegnano affinché, in sede di Assemblea, la decisione per la nomina del Presidente del Collegio sia assunta su indicazione effettuata, a rotazione, dal Comune di Lugo e da CON.AMI, questi ultimi in accordo tra di loro. Il resto dei componenti del Collegio Sindacale sarà designato come segue:

- a) i due sindaci effettivi: uno su indicazione del Comune di Faenza e uno su indicazione del Comune di Medicina;
- b) i due sindaci supplenti: uno su indicazione del Comune di Lugo e uno su indicazione del CON.AMI.

Articolo 7 – Coordinamento dei Soci

1. Al fine dell'esercizio delle competenze di cui all'art. 5, comma 3 e all'art. 6 del presente statuto, i Soci istituiscono il Coordinamento dei Soci (denominato per brevità anche Coordinamento), composto dai rappresentanti legali, o loro delegati.

riunioni all'anno. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società partecipa alle riunioni del Coordinamento. A tali riunioni il Coordinamento può invitare anche gli altri amministratori con delega della Società o l'intero Consiglio di Amministrazione, oltre che il Direttore Generale. Di norma, anche tenuto conto di quanto indicato nello Statuto della Società, il Vicepresidente assicura il supporto e l'operatività del Coordinamento.

4. Il coordinamento verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, così come approvati o autorizzati dall'Assemblea dei Soci, attuando in tal modo il controllo sull'attività della Società. Per l'esercizio del controllo, il Coordinamento ha accesso agli atti della Società, compresa la documentazione del controllo di gestione e della contabilità analitica.
5. Il Coordinamento opera con la massima informalità. Può essere convocato su iniziativa di ciascun socio.
6. Il Coordinamento assume le proprie decisioni con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentano l'85% del capitale della Società.

Articolo 8 - Controllo dei Soci sulla società

1. Al fine di assicurare il controllo analogo sulla Società da parte degli enti locali soci, il Coordinamento acquisisce dalla stessa la relazione sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione della stessa, oltre che ogni informazione preventiva sulle operazioni di maggior rilievo che la Società intende attivare.
2. Sempre ai fini di cui al punto precedente, al Coordinamento viene trasmessa la relazione previsionale della Società, di norma entro il 30 settembre di ciascun anno, contenente la definizione dei piani strategici, economici,

2. Il Coordinamento elegge tra i propri componenti un presidente che dura in carica per tre esercizi e ha il compito di convocare e presiedere le riunioni, avvalendosi del supporto operativo fornito dalla Società, ai sensi di quanto stabilito anche nello Statuto della stessa.

3. Ferme le competenze richiamate nel precedente comma 1, ciascun socio può chiedere la convocazione del Coordinamento al fine di discutere argomenti rilevanti in relazione alle attività affidate alla Società e alla gestione della Società medesima, che non siano già stati trattati, o non sia in programma che vengano trattati, nell'Assemblea societaria. In tal caso, il Coordinamento è ulteriore sede di informazioni, consultazione e discussione tra i Soci e tra la Società ed i Soci, e di controllo dei Soci sulla Società, circa l'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, o l'Amministratore Unico, partecipa alle riunioni del Coordinamento. A tali riunioni il Coordinamento può invitare anche gli altri amministratori con delega della Società o l'intero Consiglio di Amministrazione, oltre che il Direttore Generale. Di norma, anche tenuto conto di quanto indicato nello Statuto della Società, Presidente assicura il supporto e l'operatività del Coordinamento.

4. Il Coordinamento opera con la massima informalità. Può essere convocato su iniziativa di ciascun socio.

5. Il Coordinamento assume le proprie decisioni con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentano la maggioranza per teste dei soci e l'85% del capitale della Società.

6. I soci si obbligano, con ogni conseguenza, a

patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo, proponendo anche almeno un obiettivo gestionale specifico per ogni territorio con il relativo indicatore per valutarne il livello di raggiungimento, ai fini dell'indicazione degli stessi nei bilanci di previsione dei Soci, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 267/2000 (art. 147-quater).

Articolo 9 - Recesso

1. I Soci non possono recedere dalla Convenzione prima della sua naturale scadenza.
2. La perdita della qualità di Socio della Società determina l'immediato venir meno della qualità di sottoscrittore della Convenzione.

Articolo 10 – Trasferimenti di quote e adesione di nuovi Soci alla Convenzione

1. I Soci hanno facoltà di cedere in tutto o in parte le proprie quote della Società, alle condizioni e nelle forme stabilite nello statuto sociale, ad altri soggetti pubblici di cui all'articolo 3 della presente Convenzione, solo a condizione che gli stessi sottoscrivano la Convenzione medesima.
2. La sottoscrizione, che avviene nella stessa forma usata per la stipula della presente Convenzione, consiste nella formale accettazione di tutte le clausole, i patti e le condizioni ivi contenute.
3. Per effetto della sottoscrizione della Convenzione, il Socio acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa previsti.
4. La cessione diretta di partecipazioni è previamente autorizzato dal Coordinamento.

Articolo 11 – Foro competente

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di quanto previsto dalla presente Convenzione o della interpretazione o esecuzione della stessa è

esprimere il proprio voto nell'Assemblea della Società in conformità alle deliberazioni assunte dal Coordinamento.

Articolo 8 - Controllo dei Soci sulla società

I Soci esercitano, in forma congiunta, il controllo sulla Società analogo a quello esercitato sui loro servizi interni, come indicato nell'art. 25 dello statuto di SFERA S.R.L., a mezzo dell'Assemblea societaria e del Coordinamento dei Soci di cui al precedente art.7.

Articolo 9 - Recesso

1. **I Soci non possono recedere dalla Convenzione prima della sua naturale scadenza.**
2. **La perdita della qualità di Socio della Società determina l'immediato venir meno della qualità di sottoscrittore della Convenzione.**

Articolo 10 — Trasferimenti di quote e adesione di nuovi Soci alla Convenzioni

1. **I Soci hanno facoltà di cedere in tutto o in parte le proprie quote della Società, alle condizioni e nelle forme stabilite nello statuto sociale, ad altri soggetti pubblici di cui all'articolo 3 della presente Convenzione, solo a condizione che gli stessi sottoscrivano la Convenzione medesima.**
2. **La sottoscrizione, che avviene nella stessa forma usata per la stipula della presente Convenzione,**

competente esclusivamente il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.

Articolo 12 – Formalità, spese e oneri

1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata, esente da bollo ai sensi dell'art. 16 tabella all. B DPR 642/1972, è soggetta a sottoscrizione in forma digitale e conservata da ciascun Ente Socio, oltre che dalla Società Sfera s.r.l.

Letto, approvato e sottoscritto.

Gli Enti Soci

Comune di Faenza

Comune di Lugo

Comune di Medicina

CON.AMI

Comune di Castel San Pietro Terme

Comune di Budrio

consiste nella formale accettazione di tutte le clausole, i patti e le condizioni ivi contenute.

3. Per effetto della sottoscrizione della Convenzione, il Socio acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa previsti.

4. La cessione diretta di partecipazioni è previamente autorizzato dal Coordinamento.

Articolo 11— Foro competente

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di quanto previsto dalla presente Convenzione o della interpretazione o esecuzione della stessa è competente esclusivamente il Giudice naturale precostituito per legge .

Articolo 12 — Formalità, spese e oneri

1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata, esente da bollo ai sensi dell'art. 16 tabella all. B DPR 642/1972, è soggetta a sottoscrizione in forma digitale e conservata da ciascun Ente Socio, oltre che dalla Società Sfera s.r.l.

Letto, approvato e sottoscritto.

Gli Enti Soci

Comune di Faenza

Comune di Lugo

Comune di Medicina

| | |
|--|---|
| | <hr/> <p>CON.AMI</p> <hr/> <p>Comune di Castel San Pietro Terme</p> <hr/> <p>Comune di Budrio</p> <hr/> |
|--|---|



Comune di Budrio
Bologna

Proposta N. 897 / 2017
AREA PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

**OGGETTO: SOCIETA' SFERA SRL - APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO
E AL REGOLAMENTO SUL CONTROLLO ANALOGO**

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 25/10/2017

IL RESPONSABILE
PETRUCCI RITA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Budrio
Bologna

Proposta N. 897 / 2017
AREA PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

**OGGETTO: SOCIETA' SFERA SRL - APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO
E AL REGOLAMENTO SUL CONTROLLO ANALOGO**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

- Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile.
- Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **CONTRARIO** in merito alla regolarità contabile.
- Motivazioni:
- Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, **NON SI APPONE** parere in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, 25/10/2017

IL RESPONSABILE
PALLADINO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Budrio
Bologna

Attestazione di Esecutività

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 59 del 30/10/2017

AREA PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

**Oggetto: SOCIETA' SFERA SRL - APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO
E AL REGOLAMENTO SUL CONTROLLO ANALOGO**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Ente.

Li, 17/11/2017

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
PETRUCCI RITA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Budrio
Bologna

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 59 del 30/10/2017

**Oggetto: SOCIETA' SFERA SRL - APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO
E AL REGOLAMENTO SUL CONTROLLO ANALOGO**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Ente a partire dal 04/11/2017 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Li, 22/11/2017

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
PETRUCCI RITA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)